

Decreto del Presidente della Giunta regionale 13 febbraio 2017, n. 5/R.

Regolamento regionale recante: Modifiche e integrazioni al regolamento regionale 1° marzo 2016, n. 1/R recante: “Disposizioni regionali relative all’esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell’ospitalità rurale familiare in attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di agriturismo)”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2:

Visto il regolamento regionale 1° marzo 2016, n. 1/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 16-4656 del 13 febbraio 2017

E M A N A

il seguente regolamento

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO REGIONALE 1° MARZO 2016, N. 1/R
RECANTE: "DISPOSIZIONI REGIONALI RELATIVE ALL'ESERCIZIO E ALLA
FUNZIONALITÀ DELLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE E DELL'OSPITALITÀ RURALE
FAMILIARE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE REGIONALE 23
FEBBRAIO 2015, N. 2 (NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRITURISMO)"**

Art. 1

(Modifiche all’articolo 10 del regolamento regionale 1 marzo 2016, n. 1/R)

1. Il comma 3 dell’articolo 10 del regolamento regionale 1 marzo 2016, n. 1/R è sostituito dal seguente:

“3. Per le attività dedicate al benessere generale, ossia ai trattamenti bio naturali del benessere, se non estese ad attività mediche e di estetista, l’imprenditore agricolo può avvalersi delle prestazioni professionali liberamente esercitate dagli operatori del benessere ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate) purché le apparecchiature in uso siano dotate delle previste certificazioni di sicurezza e siano fornite di complete informazioni sulle controindicazioni e sulle modalità di corretta fruizione delle stesse, anche mediante l'esposizione di appositi cartelli. A tal fine, viene individuato un responsabile con compiti di coordinamento e di controllo sul corretto funzionamento della struttura nel suo complesso che può coincidere con la figura del titolare.”

Art. 2

(Inserimento dell’articolo 13 bis del regolamento regionale 1 marzo 2016, n. 1/R)

1. Dopo l’articolo 13 del regolamento 1° marzo 2016, n. 1/R é inserito il seguente:

“Art. 13 bis. Caratteristiche dei servizi turistici offerti per la denominazione aggiuntiva di “posto tappa”.

1. Le caratteristiche dei servizi turistici offerti dalle strutture agrituristiche e di ospitalità rurale familiare che si avvalgono della denominazione aggiuntiva “posto tappa” soddisfano le seguenti condizioni:

- a) sono ubicate nelle località costituenti tappa di un itinerario, e comunque lungo il tracciato percorribile in non oltre trenta minuti di cammino dall’itinerario stesso;
- b) sono parte di una rete di strutture ricettive costituite in forma associativa per la gestione del servizio di “posto tappa “ e di altri servizi connessi alla frequentazione di un itinerario riconosciuto come tale dalla Regione Piemonte ai sensi della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte) e dal relativo regolamento di attuazione;
- c) Il titolare o altre persone del nucleo familiare della struttura ricettiva parlano e comprendono a livello scolastico almeno una lingua ufficiale dell’Unione europea, oltre alla lingua italiana, e hanno una conoscenza minima degli aspetti geografici locali, con particolare riguardo allo sviluppo, alle caratteristiche dell’itinerario e, per quanto possibile, alle condizioni di percorribilità;
- d) riservano nell’ambito della propria disponibilità ricettiva un numero minimo di posti letto tale da garantire, anche attraverso la rete di cui alla lettera b), ospitalità per non più di due notti agli escursionisti;

2. Le strutture ricettive di cui al comma 1 garantiscono agli escursionisti:

- a) un trattamento minimo di ristoro anche fuori dagli orari previsti per la somministrazione dei pasti; all’interno della struttura è altresì consentito il consumo di pasti freddi preparati autonomamente dall’escursionista;
- b) un servizio, anche non assistito, di prima colazione;
- c) un servizio di ricovero ed eventuale manutenzione di biciclette in caso di fruizione cicloturistica dell’itinerario;
- d) materiale informativo in varie lingue relativo all’itinerario in generale e alle attrattive della località.”.

Art. 3

(Inserimento dell’articolo 13 ter del regolamento regionale 1 marzo 2016, n. 1/R)

2. Dopo l’articolo 13 bis del regolamento 1° marzo 2016, n. 1/R è inserito il seguente:

“Art. 13 ter. Logo distintivo e comunicazione pubblica per la denominazione aggiuntiva di “posto tappa”.

1. Le strutture agrituristiche e di ospitalità rurale familiare garantiscono le seguenti modalità di identificazione e di comunicazione al pubblico:

a) segnalazione del posto tappa con apposizione di una vetrofania adesiva a forma romboidale da apporre sulla porta di accesso alla struttura ricettiva e riportante, dall’alto in basso, i seguenti caratteri:

- 1a) logo della Regione Piemonte;
- 2a) denominazione del posto tappa e della struttura ricettiva;
- 3a) simbolo di una casetta in colore marrone con quattro piccole finestre al centro;
- 4a) logo o loghi dell’itinerario.

In alternativa o in aggiunta, è consentito l’utilizzo del logo mediante realizzazione del medesimo su targa romboidale in plexiglass da apporre in maniera visibile all’esterno ed in prossimità dell’ingresso alla struttura;

b) segnalazione della presenza del posto tappa con eventuali cartelli indicatori, pannelli informativi regolarmente autorizzati per assicurare l’accessibilità alla struttura nel tratto di percorso tra l’itinerario e la struttura stessa;

c) segnalazione della presenza del posto tappa su portali web informativi turistici ovvero su applicazioni informatiche o supporti informativi tradizionali (brochure, cartografie, etc...).

2. Le specifiche tecnico-grafiche del logo distintivo con le relative modalità di utilizzo sono definite nell'allegato D del presente regolamento.”.

Art. 4

(Integrazioni agli allegati del regolamento regionale 1 marzo 2016, n. 1/R)

1. Dopo l'allegato C del regolamento regionale 1 marzo 2016, n. 1/R sono aggiunti i seguenti:

“1. Allegato D - Linee guida per l'attribuzione del logo distintivo e per la denominazione aggiuntiva di “posto tappa” composto da due sezioni:

a) Sezione I - Requisiti, concessione, comunicazione pubblica e sanzioni

b) Sezione II - Modello PT da valersi come concessione d'uso della Regione Piemonte del logo distintivo “posto tappa”.

2. Allegato E - Linee guida per l'attribuzione della classificazione dell'attività di “ospitalità rurale familiare” nella Regione Piemonte;

3. Allegato F - Linee guida per l'attribuzione del logo distintivo ai fini dell'individuazione delle aziende agricole che svolgono attività di ospitalità rurale familiare composto da tre sezioni:

a) Sezione I - Linee guida per l'attribuzione del logo distintivo ai fini dell'individuazione delle aziende agricole che svolgono attività di ospitalità rurale familiare;

b) Sezione II – Modello ORF da valersi come concessione d'uso della regione piemonte del logo distintivo denominato “ospitalità rurale familiare”;

c) Sezione III - Adozione della targa identificativa in ospitalità rurale familiare nella Regione Piemonte.”.

Art. 5

(Urgenza)

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 13 febbraio 2017.

Sergio Chiamparino

**LINEE GUIDA PER L'ATTRIBUZIONE DEL LOGO DISTINTIVO E PER
LA DENOMINAZIONE AGGIUNTIVA DI "POSTO TAPPA"**

SEZIONE I

REQUISITI, CONCESSIONE, COMUNICAZIONE PUBBLICA E SANZIONI

Le aziende agricole piemontesi che offrono servizi aggiuntivi di "posto tappa" ai sensi della legge regionale 2/2015 e del relativo regolamento di attuazione, per l'utilizzo della specifica denominazione si attengono alla seguente procedura.

ADOZIONE DEL LOGO REGIONALE "POSTO TAPPA"

1. Il logo di "posto tappa" è adottato dalla Regione Piemonte che ne dispone l'applicazione.
2. Il logo è concesso alle aziende agricole che esercitano attività "agrituristica" o di "ospitalità rurale familiare" e che offrono servizio di "posto tappa" a supporto della frequentazione degli itinerari turistici riconosciuti ai sensi della legge regionale n. 12/2010 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte) e del regolamento di attuazione e che esercitano l'attività secondo i requisiti e le procedure amministrative previste dalla l.r. 2/2015 e dal presente regolamento.
3. Ai fini del legittimo utilizzo del logo, le aziende agricole che svolgono l'attività di "posto tappa" sottoscrivono in forma di autocertificazione il modello PT riportato nella Sezione II del presente allegato.
4. I titolari delle aziende agricole che offrono il servizio aggiuntivo di "posto tappa" in regola con i requisiti previsti dalla normativa sopra richiamata dichiarano nel modello PT quanto segue:
 - a) di esercitare l'attività ai sensi della normativa vigente;
 - b) che la propria struttura ricettiva è ubicata in una località costituente tappa di un itinerario e comunque lungo il tracciato percorribile in non oltre trenta minuti di cammino dall'itinerario stesso;
 - c) di essere parte di una rete di strutture ricettive costitutesi in forma associativa per la gestione del servizio di "posto tappa" e di altri servizi connessi alla frequentazione di un itinerario riconosciuto come tale dalla Regione Piemonte, ai sensi della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte) e dal relativo regolamento di attuazione;
 - d) che il titolare o altre persone del proprio nucleo familiare operanti nella struttura ricettiva parlano e comprendono a livello scolastico almeno una lingua ufficiale dell'Unione europea, oltre alla lingua italiana, e possiedono almeno una conoscenza minima degli aspetti geografici locali, con particolare riguardo allo sviluppo, alle caratteristiche dell'itinerario e alle condizioni di percorribilità;
 - e) di riservare, nell'ambito della propria disponibilità ricettiva, un numero minimo di posti letto tale da garantire, anche attraverso la rete di cui alla lettera c), ospitalità per non più di due notti agli escursionisti;
 - f) di garantire un trattamento minimo di ristoro agli escursionisti, anche fuori dagli orari previsti per la somministrazione dei pasti;
 - g) di consentire, all'interno della struttura, il consumo di pasti freddi preparati autonomamente dall'escursionista;
 - h) di offrire un servizio, anche non assistito, di prima colazione;
 - i) di offrire un servizio di ricovero ed eventuale manutenzione di biciclette, in caso di fruizione cicloturistica dell'itinerario;
 - l) di mettere a disposizione del turista materiale informativo in varie lingue, relativo all'itinerario in generale e alle attrattive della località;

- m) di consentire l'accesso degli organi locali territorialmente competenti per l'esercizio delle funzioni di vigilanza ai fini delle eventuali relative sanzioni;
- n) di impegnarsi a comunicare al pubblico la presenza del servizio di "posto tappa" nel rispetto delle specifiche indicazioni in materia di comunicazione contenute nelle Linee guida del presente allegato.

PUBBLICITA' ED ESPOSIZIONE DEL LOGO DISTINTIVO

1. Le strutture agrituristiche e di ospitalità rurale familiare garantiscono le seguenti modalità di identificazione e di comunicazione al pubblico:

a) segnalazione della presenza del posto tappa con eventuali cartelli indicatori o pannelli informativi per assicurare l'agevole individuazione della struttura nel tratto di percorso tra l'itinerario e la struttura stessa nel rispetto delle prescrizioni vigenti;

b) segnalazione della presenza del posto tappa su portali web informativi turistici ovvero su applicazioni informatiche o supporti informativi tradizionali (brochure, cartografia etc);

2. I requisiti della struttura che offre il servizio di "posto tappa" sono esposti al pubblico in luogo ben visibile unitamente al logo identificativo, specificando eventuali servizi aggiuntivi offerti all'ospite.

3. Le strutture alberghiere che si avvalgono della denominazione aggiuntiva "posto tappa" sono tenute a dotarsi di apposita vetrofania adesiva romboidale o, alternativamente o in aggiunta, di targa in plexiglass romboidale che identifica l'esercizio e ad esporla in luogo ben visibile all'ingresso dell'azienda le cui specifiche tecnico-grafiche rispettano i seguenti requisiti:

a) il logo della Regione Piemonte (di almeno 4 cm di larghezza);


b) il logo della Rete del Patrimonio escursionistico regionale - RPE Piemonte (di almeno 2 cm di larghezza);

c) il simbolo grafico di forma quadrata (ruotata di 45°) riportante una casa familiare stilizzata di colore "marrone" CMYK (C=40, M=80, Y=100 e K=50), circonscritta su sfondo di colore "azzurro chiaro" in CMYK (C=40, M=0, Y=0, K=0) con la parte inferiore occupata da un campo "verde" CMYK (C=45, M=0, Y=80, K=0) che ospita al suo interno il logo/loghi dell'itinerario/i per cui la struttura si qualifica come posto tappa e per il quale:

- deve essere previsto lo spazio per un foro di fissaggio di diametro 0,5 cm a 0,7 cm dall'angolo in alto;
- il marchio grafico di forma quadrata (ruotata di 45°) ha dimensioni 20X20 cm, con riempimento trasparente e linea di contorno (outline) di 1 pt;
- il triangolo di colore "azzurro chiaro", identificante il cielo, è di larghezza pari a 20 cm e altezza pari a 10 cm, non ha linea di contorno (outline);
- il triangolo di colore "verde", identificante il campo, è ruotato di 180° (con la punta rivolta verso il basso), è di larghezza pari a 16 cm e altezza pari a 8 cm, non ha linea di contorno (outline);
- le finestrelle della casa familiare stilizzata, sono di colore bianco e hanno una dimensione di 0,6X0,6 cm;
- i loghi degli itinerari devono avere una dimensione approssimativa di 2,5 cm di larghezza X 1,5 cm di altezza;
- deve essere previsto lo spazio per un foro di fissaggio di diametro 0,5 cm a 0,7 cm dall'angolo in basso;

d) la scritta "posto tappa" seguita dalla denominazione dell'azienda agricola con l'utilizzo del carattere Arial Narrow - Regular da 35 pt di dimensione.

4. La personalizzazione della **vetrofania o targa** con il nome dell'azienda agricola deve essere effettuata dal titolare utilizzando il file rinvenibile sul sito regionale www.regione.piemonte.it, nell'apposita sezione del Turismo dedicata alle strutture ricettive, su materiale plastico per vetrofania o su plexiglass di dimensioni 20x20 cm come da prototipo raffigurato di seguito:



SANZIONI

1. Chiunque utilizza in modo ingannevole o improprio il logo ufficiale di “posto tappa” o espone una classifica superiore ai requisiti effettivamente posseduti, sia per il mancato possesso dei requisiti dichiarati, sia per la perdita degli stessi requisiti non comunicata alle amministrazioni competenti, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’articolo 17, comma 3, della l.r. 2/2015.
2. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al punto 1 si procede ai sensi del comma 11 dell’articolo 17 della legge medesima.

presa visione del Regolamento regionale recante: "Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell'ospitalità rurale familiare in attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di agriturismo)" al fine di avvalersi della presente concessione d'uso del logo identificativo dell'azienda agricola che offre servizi di "posto tappa";

DICHIARA

consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dagli artt. 483 e 489 del codice penale

- a) di esercitare l'attività ai sensi della normativa vigente;
- b) che la propria struttura ricettiva è ubicata in una località costituente tappa di un itinerario e comunque lungo il tracciato percorribile in non oltre trenta minuti di cammino dall'itinerario stesso ;
- c) di essere parte di una rete di strutture ricettive costitutesi in forma associativa per la gestione del servizio di "posto tappa" e di altri servizi connessi alla frequentazione di un itinerario riconosciuto come tale dalla Regione Piemonte ai sensi della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte) e dal relativo regolamento di attuazione;
- d) che il titolare o altre persone del proprio nucleo familiare operanti nella struttura ricettiva parlano e comprendono a livello scolastico almeno una lingua ufficiale dell'Unione europea, oltre alla lingua italiana, e possiedono almeno una conoscenza minima degli aspetti geografici locali, con particolare riguardo allo sviluppo, alle caratteristiche dell'itinerario e alle condizioni di percorribilità;
- e) di riservare, nell'ambito della propria disponibilità ricettiva, un numero minimo di posti letto tale da garantire, anche attraverso la rete di cui alla lettera c), ospitalità per non più di due notti agli escursionisti;
- f) di garantire un trattamento minimo di ristoro agli escursionisti, anche fuori dagli orari previsti per la somministrazione dei pasti;
- g) di consentire, all'interno della struttura, il consumo di pasti freddi preparati autonomamente dall'escursionista;
- h) di offrire un servizio, anche non assistito, di prima colazione;
- i) di offrire un servizio di ricovero ed eventuale manutenzione di biciclette, in caso di fruizione cicloturistica dell'itinerario;
- l) di mettere a disposizione del turista materiale informativo in varie lingue, relativo all'itinerario in generale e alle attrattive della località;
- m) di consentire l'accesso degli organi locali territorialmente competenti per l'esercizio delle funzioni di vigilanza ai fini delle eventuali relative sanzioni;
- n) di impegnarsi a comunicare al pubblico la presenza del servizio di "posto tappa" nel rispetto delle specifiche indicazioni in materia di comunicazione contenute nelle Linee guida del presente allegato.

Luogo e Data

Timbro e firma del sottoscrittore

LINEE GUIDA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI "OSPITALITA' RURALE FAMILIARE" NELLA REGIONE PIEMONTE

La Regione Piemonte provvede alla definizione dei criteri di classificazione delle aziende agricole che svolgono l'attività di "ospitalità rurale familiare" in considerazione anche dell'impianto complessivamente formulato in ambito rurale con il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1720 del 13 febbraio 2013 recante "Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche" pubblicato sulla G.U. n. 54 del 5/3/2013.

Attualità e funzioni della classificazione nell'attività di ospitalità rurale familiare.

1. Scopi della classificazione

Le aziende agricole che svolgono l'attività di "ospitalità rurale familiare" tengono conto, ai fini della propria classificazione, dei seguenti criteri unitari:

- rappresentare armonicamente in un unico sistema di requisiti, punteggi e soglie di accesso lo spirito e la "personalità" dell'ospitalità rurale familiare sul territorio regionale;
- valorizzare la caratterizzazione agricola del contesto di accoglienza a favore di chi sceglie "l'ospitalità rurale familiare" per le proprie vacanze;
- tenere presenti le caratteristiche di confortevolezza del mondo rurale, non sempre riscontrabili dai frequentatori di altre strutture turistiche;
- prendere in considerazione anche aspetti relativi al contesto paesaggistico-ambientale in cui si svolgono le attività del mondo agricolo.

La classificazione delle aziende agricole che svolgono l'attività di "ospitalità rurale familiare" deve, come già avviene per la classificazione degli agriturismi e delle altre strutture turistico ricettive, dare al fruitore una "idea complessiva di massima" del livello di comfort (comodità dell'accoglienza) e qualità del contesto ambientale (natura, paesaggio, tranquillità) che ciascuna azienda è in grado di offrire, attraverso l'attribuzione di categorie, espresse da un numero variabile di simboli riportati in successione.

Le aziende agricole che svolgono l'attività di "ospitalità rurale familiare" sono classificate secondo requisiti simili alla classificazione degli agriturismi, in modo da poter rispondere efficacemente alla composizione della "soddisfazione" dell'ospite tradizionale e plasmati su un numero massimo di tre categorie di classificazione simboleggiate da spighe ed espresse da un numero variabile crescente da uno a tre.

2. Procedura amministrativa

La procedura di classificazione delle aziende agricole che svolgono l'attività di "ospitalità rurale familiare" nella Regione Piemonte prevede una autodichiarazione della categoria (l'azienda agricola si attribuisce la categoria di classificazione attraverso la compilazione di un modulo recante un insieme di requisiti e le necessarie istruzioni per attribuirsi la relativa categoria). Gli uffici comunali

territorialmente competenti provvedono, nell'ambito dei poteri di vigilanza e controllo, all'accertamento della veridicità dei requisiti autocertificati.

3. Scelta dei requisiti

I requisiti scelti per il sistema di classificazione delle aziende agricole che svolgono l'attività di "ospitalità rurale familiare" sono obiettivamente rilevabili e/o riconducibili a condizioni di contesto ambientale, comfort e servizi considerati "utili" dalla maggior parte dei potenziali utenti.

4. Distinzione fra classificazione e qualificazione

La classificazione si basa su "cosa" l'azienda agricola offre, non su "come" la offre. Si basa dunque su requisiti concretamente rilevabili e non può tenere conto dei comportamenti di gestione, che determinano la qualità dei servizi.

5. Distinzione fra classificazione e informazione

Il sistema di classificazione si esprime esclusivamente attraverso l'attribuzione della categoria. Non sono dunque immediatamente noti all'ospite i requisiti (fattori strutturali, attrezzature accessorie, varietà di servizi, paesaggio, ecc.) in base ai quali la categoria stessa è stata attribuita.

Incrociando la categoria di classificazione con l'informazione sui servizi offerti dall'azienda e sui prezzi, il pubblico potrà compiere la propria scelta con una ragionevole disponibilità di elementi significativi.

6. Classificazione e norme

Le norme (leggi e regolamenti regionali) stabiliscono le regole di base che occorre rispettare nella prestazione dell'attività di "ospitalità rurale familiare". La classificazione, fermo restando il rispetto delle norme vigenti (categoria 1-simbolo), tiene conto della "consistenza" complessiva dei servizi offerti, oppure, all'interno di ciascun servizio, delle variabili quantitative obiettivamente rilevabili che influiscono sulla soddisfazione dell'ospite.

7. Quali aziende agricole classificare per l'attività di "ospitalità rurale familiare"

Le aziende agricole che svolgono l'attività di "ospitalità rurale familiare" possono offrire, anche disgiuntamente, i seguenti servizi svolti esclusivamente nella parte abitativa del fabbricato rurale che coincide con l'abitazione del titolare dell'attività.

- ospitalità in camere;
- preparazione e somministrazione di alimenti e bevande e degustazione

8. Requisiti peculiari delle aziende agricole che svolgono l'attività di "ospitalità rurale familiare"

Comfort, articolazione e completezza dei servizi disegnano un sistema di requisiti che richiama anche quello previsto per le altre forme e strutture ricettive.

9. Requisiti non omogenei

Le caratteristiche delle strutture abitative e dei locali di accoglienza dell'azienda agricola che svolge l'attività di "ospitalità rurale familiare" possono essere disomogenee, data la diversità dei territori, della storia, delle tipologie edilizie e delle strutture disponibili. E' necessario che la classificazione vada oltre la molteplicità delle casistiche aziendali individuando, per quanto possibile, requisiti da esse indipendenti.

10. Significato della classificazione ai fini della comprensione del consumatore

Il presente sistema di classificazione prevede tre categorie che corrispondono, nella percezione del consumatore-utente, ai seguenti significati:

- Categoria **1 simbolo** - Azienda che offre soltanto le attrezzature e i servizi minimi in condizioni di necessaria igiene e funzionalità.
- Categoria **2 simboli** - Azienda che offre attrezzature e servizi, in un contesto organizzativo e paesaggistico-ambientale secondo caratteristiche superiori all'ordinario.
- Categoria **3 simboli** - Azienda che offre, con alcune rifiniture organizzative o qualità strutturali, attrezzature e servizi che evidenzino anche la caratterizzazione agricola e naturalistica dell'accoglienza, in un contesto paesaggistico-ambientale di buona qualità e con un livello elevato di comfort.

11. Procedura di classificazione delle aziende agricole che svolgono l'attività di "ospitalità rurale familiare"

La classificazione delle aziende agricole che svolgono l'attività di "ospitalità rurale familiare" si riferisce, come peraltro previsto dalla classificazione di altri settori dell'offerta turistica, ai casi in cui è offerta la possibilità di soggiorno e pernottamento in camere. Il pernottamento, infatti, presuppone una soglia minima di permanenza sul posto e di consistenza d'uso dei servizi, tale da attribuire significato alla funzione orientativa e selettiva della classificazione. Essa è articolata in tre categorie ed è evidenziata dall'esposizione al pubblico di altrettanti simboli rappresentati da "spighe".

I requisiti utili per la classificazione sono ordinati in 5 sezioni tematiche:

- Contesto aziendale, produttivo e paesaggistico
- Servizi di accoglienza e di gestione
- Servizi e dotazioni delle camere e dei bagni
- Servizio di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande e degustazione
- Servizi e dotazioni della struttura ed attività aggiuntive

L'inquadramento dell'azienda agricola che svolge l'attività di "ospitalità rurale familiare" nella rispettiva categoria è determinato dal possesso dei requisiti minimi e dei requisiti aggiuntivi individuati nella procedura di applicazione di seguito esposta. Sono, inoltre, previsti requisiti opzionali il cui eventuale possesso da parte dell'imprenditore consente unicamente di poter valorizzare ulteriormente la propria struttura ricettiva.

ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 13, COMMA 4 DEL REGOLAMENTO REGIONALE DPGR 1/3/2016 N. 1/R "DISPOSIZIONI REGIONALI RELATIVE ALL'ESERCIZIO E ALLA FUNZIONALITA' DELLE ATTIVITA' AGRITURISTICHE E DELL'OSPITALITA' RURALE FAMILIARE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 14 DELLA L.R. 2/2015. (NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRITURISMO).

**PROCEDURA DI APPLICAZIONE A LIVELLO REGIONALE
DEI CRITERI DI CLASSIFICAZIONE
DELLE AZIENDE AGRICOLE CHE SVOLGONO
L'ATTIVITA' DI "OSPITALITA' RURALE FAMILIARE"**

Viene predisposta la tabella seguente ove sono riportati i requisiti minimi obbligatori per le aziende agricole che svolgono l'attività di "ospitalità rurale familiare" nonché i requisiti aggiuntivi e quelli opzionali.

- Per la **categoria 1**: l'azienda deve possedere tutti i requisiti minimi indicati nelle cinque sezioni tematiche. Il possesso eventuale di requisiti opzionali non concorre all'accesso nelle categorie superiori.
- Per la **categoria 2**: l'azienda deve possedere i requisiti minimi della categoria (1), tutti i requisiti aggiuntivi validi per l'accesso alla categoria (2). Il possesso eventuale di requisiti opzionali non concorre all'accesso nella categoria superiore.
- Per la **categoria 3**: l'azienda deve possedere i requisiti minimi della categoria (1), tutti i requisiti aggiuntivi della categoria (2), nonché tutti i requisiti aggiuntivi validi per l'accesso alla categoria (3). Il possesso eventuale di requisiti opzionali non è significativo ai fini della classificazione.

	REQUISITO	Requisito minimo	Requisito aggiuntivo	Requisito aggiuntivo	Requisito opzionale
	1. CONTESTO AZIENDALE, PRODUTTIVO E PAESAGGISTICO	Cat. (1)	Cat. (2)	Cat. (3)	
1.1	I principali edifici aziendali sono prevalentemente espressione delle tradizioni e del paesaggio agrario locale (cascina, masseria, borgo, casale, villa, ecc.)	•			
1.2	In azienda è presente un bosco/giardino/parco accessibile agli ospiti	•			
1.3	L'azienda effettua la vendita diretta di prodotti propri freschi o trasformati		•		
1.4	Gli edifici destinati all'alloggio degli ospiti sono collocati in un fondo di almeno 2 ha. o in borghi rurali di pregio.				•
1.5	Il luogo non è disturbato da fonti rilevanti di inquinamento acustico (vicinanza strade, ferrovia, aeroporto, fabbriche, ecc) o dalla presenza di insediamenti residenziali e industriali		•		
1.6	Gli edifici destinati all'alloggio degli ospiti si trovano in zona sottoposta a vincolo naturalistico o paesaggistico.				•
1.7	Il titolare dell'azienda è laureato o diplomato in materie agrarie, alimentari o naturalistiche.				•
1.8	L'azienda è certificata biologica.				•
1.9	L'azienda coltiva o alleva almeno una specie o varietà, vegetale o animale, tradizionale del luogo		•		
1.10	L'azienda produce almeno una specialità riconosciuta DOP, IGP, DOC, IGT o classificata "tradizionale".			•	

	REQUISITO	Requisito minimo	Requisito aggiuntivo	Requisito aggiuntivo	Requisito opzionale
	2. SERVIZI DI ACCOGLIENZA E DI GESTIONE	Cat. (1)	Cat. (2)	Cat. (3)	
2.1	Il titolare o altre persone del nucleo familiare sono presenti in azienda o sono facilmente reperibili per il ricevimento e l'assistenza degli ospiti.	•			
2.2	Il titolare o altre persone del nucleo familiare parlano e comprendono a livello scolastico almeno una lingua ufficiale dell'Unione europea		•		
2.3	E' disponibile, per i veicoli degli ospiti, un parcheggio per un numero di posti auto pari ad almeno la metà del numero delle camere	•			
2.4	E' disponibile, per i veicoli degli ospiti, un parcheggio per un numero di posti auto pari al numero totale delle camere			•	
2.5	In ogni camera è disponibile la carta dei servizi per gli ospiti dove sono indicate condizioni contrattuali, istruzioni sull'accoglienza, norme di comportamento, informazioni sui servizi essenziali disponibili nelle vicinanze.	•			
2.6	Sono in distribuzione o disponibili per consultazione pieghevoli, guide o libri, che illustrano attrattive turistiche del territorio.		•		
2.7	E' offerta agli ospiti la possibilità di connessione a internet nelle camere o in postazione dedicata.				•
2.8	L'azienda è dotata di un proprio sito internet contenente informazioni dettagliate sull'attività svolta				•
2.9	Possibilità di pagamento con Bancomat o Carta di Credito				•

	REQUISITO	Requisito minimo	Requisito aggiuntivo	Requisito aggiuntivo	Requisito opzionale
	3. SERVIZI E DOTAZIONI DELLE CAMERE E DEI BAGNI	Cat. (1)	Cat. (2)	Cat. (3)	
3.1	L'azienda prepara e serve la prima colazione.	•			
3.2	E' disponibile il servizio di pulizia e riassetto delle camere e dei bagni due volte alla settimana ed almeno ad ogni cambio di ospite	•			
3.3	E' disponibile il servizio di pulizia e riassetto delle camere e dei bagni tre volte alla settimana ed almeno ad ogni cambio di ospite		•		
3.4	E' disponibile il servizio giornaliero di pulizia e riassetto delle camere e dei bagni e comunque a ogni cambio di ospite			•	
3.5	La struttura é dotata di almeno un bagno completo fino a due camere, ovvero di due bagni completi oltre le due camere	•			
3.6	Nei bagni è disponibile per gli ospiti un set di detergenti per la persona		•		
3.7	Almeno la metà delle camere è dotata di televisione				•
3.8	Le camere hanno a disposizione uno spazio esterno, o terrazza, con tavolo, sedie e ombrellone (o altro ombreggiante)				•
3.9	L'ingresso degli edifici destinati all'ospitalità e gli spazi esterni contigui sono illuminati per la fruizione notturna.	•			
3.10	L'azienda dispone di almeno una camera e del relativo bagno accessibile alle persone con impedito o ridotte capacità motorie			•	

	REQUISITO	Requisit o minimo	Requisito aggiuntiv o	Requisito aggiuntiv o	<i>Requisito opzionale</i>
	4. SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE E DEGUSTAZIONE	Cat. (1)	Cat. (2)	Cat. (3)	
4.1	L'azienda somministra prevalentemente piatti tradizionali del territorio preparati con prodotti freschi di stagione.	•			
4.2	Nel menù sono indicati i principali ingredienti di produzione aziendale.			•	
4.3	Nel menù è indicata la provenienza dei principali ingredienti di produzione locale (aziende agricole o artigiani alimentari).				•
4.4	L'azienda prepara pasti per intolleranze alimentari varie.				•
4.5	L'azienda prepara menù per vegetariani/vegani.				•
4.6	L'azienda prepara menu interamente biologici.				•
4.7	L'azienda organizza degustazioni guidate, menù a tema, eventi enogastronomici.			•	
4.8	L'azienda non somministra prodotti congelati o surgelati che non siano propri.		•		

	REQUISITO	Requisito minimo	Requisito aggiuntivo	Requisito aggiuntivo	Requisito opzionale
	5. SERVIZI, DOTAZIONI DELLA STRUTTURA ED ATTIVITÀ AGGIUNTIVE	Cat. (1)	Cat. (2)	Cat. (3)	
5.1	L'ingresso alla struttura è accessibile alle persone con impedite o ridotte capacità motorie			•	
5.2	La sala ristorante e un annesso bagno sono accessibili alle persone con impedite o ridotte capacità motorie			•	
5.3	E' disponibile un locale dedicato per degustazione e/o vendita diretta dei prodotti			•	
5.4	A tutti gli ospiti è offerta la possibilità di visitare l'azienda con presentazione delle attività agricole.	•			
5.5	E' disponibile un'area relax all'aperto, attrezzata		•		
5.6	Sono disponibili attrezzature per il gioco all'aperto, escluse quelle per bambini				•
5.7	Sono disponibili attrezzature per il gioco dei bambini			•	
5.8	Sono disponibili biciclette per gli ospiti			•	
5.9	E' disponibile una sala comune con televisione			•	

Tabella riassuntiva requisiti per la classificazione in ospitalità rurale familiare

Legenda:

Requisiti	1° categoria	2° categoria	3° categoria
1. Contesto aziendale, produttivo e paesaggistico	2 requisiti	2+3 requisiti	2+3+1 requisito
2. Servizi di accoglienza e di gestione	3 requisiti	3+2 requisito	3+2+1 requisito
3. Servizi e dotazioni delle camere e dei bagni	4 requisiti	4+2 requisiti	4+2+2 requisiti
4. Servizio di somministrazione alimenti e bevande e degustazione	1 requisito	1+1 requisito	1+1+2 requisiti
5. Servizi e dotazioni della struttura ed attività aggiuntive	1 requisiti	1+1 requisito	1+1+6 requisiti
TOTALE requisiti	11 requisiti	20 requisiti	32 requisiti



Categoria 1 spiga	Categoria 2 spighe	Categoria 3 spighe
--------------------------	---------------------------	---------------------------

Luogo e data

Firma del segnalante

ALLEGATO F)

LINEE GUIDA PER L'ATTRIBUZIONE DEL LOGO DISTINTIVO AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI OSPITALITA' RURALE FAMILIARE

La Regione Piemonte provvede alla regolamentazione dell'utilizzo del logo in concessione d'uso alle aziende agricole piemontesi che svolgono l'attività di "ospitalità rurale familiare" in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 2/2015 e del relativo regolamento di attuazione adottando la seguente procedura.

ADOZIONE DEL LOGO REGIONALE DELL'OSPITALITA' RURALE FAMILIARE

1. Il logo di "ospitalità rurale familiare" è adottato dalla Regione Piemonte che ne dispone l'applicazione.

REQUISITI E CONCESSIONE DEL LOGO DISTINTIVO

1. Il logo è concesso alle aziende agricole che svolgono l'attività di "ospitalità rurale familiare" e che esercitano l'attività secondo i requisiti e le procedure amministrative previste dalla l.r. 2/2015 e dal relativo regolamento regionale di attuazione.

2. Ai fini del legittimo utilizzo del logo, le aziende agricole che svolgono l'attività di "ospitalità rurale familiare" sottoscrivono in forma di autocertificazione il modello ORF riportato nella Sezione II del presente allegato che costituirà parte integrante della modulistica utile per le procedure di avvio e/o variazione delle attività di "ospitalità rurale familiare".

3. Il logo regionale di "ospitalità rurale familiare" è accompagnato dall'indicazione della categoria (da 1 a 3) secondo la simbologia riportante le spighe.

4. Qualora le aziende agricole, in regola con i requisiti di legge e regolarmente operanti, svolgono attività al di fuori del campo di applicazione della classificazione (quali ad esempio aziende che esercitano solo attività di somministrazione di alimenti e bevande senza, pertanto, alcun servizio di pernottamento o di ospitalità ricettiva) sono ammesse all'uso del solo logo regionale "Ospitalità rurale familiare".

5. Le aziende agricole che svolgono l'attività di "ospitalità rurale familiare" in regola con i requisiti previsti per legge dichiarano nel modello ORF in particolare:

- a) di esercitare l'attività in ottemperanza alle procedure amministrative richieste in materia di SCIA;
- b) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di esercitare l'attività di "ospitalità rurale familiare" in ottemperanza ai requisiti previsti dalla legge;
- c) di consentire l'accesso degli organi locali territorialmente competenti per l'esercizio delle funzioni di vigilanza nelle attività agrituristiche ai fini delle eventuali relative sanzioni.

6. Le aziende agricole che svolgono l'attività di "ospitalità rurale familiare" si impegnano, inoltre, ad un uso corretto e consapevole del logo regionale "ospitalità rurale familiare" e a non apporlo su confezioni, contenitori, etichette o presentazioni di qualsivoglia prodotto, essendo lo stesso destinato esclusivamente a qualificare le aziende, i servizi e l'offerta turistica complessiva .

PUBBLICITA' ED ESPOSIZIONE DEL LOGO DISTINTIVO

1. I requisiti della struttura che svolge l'attività di "ospitalità rurale familiare" e la relativa qualificazione sono esposti al pubblico in luogo ben visibile unitamente alle targhe segnaletiche e alle tabelle identificative, specificando, mediante opportuna simbologia grafica, ulteriori eventuali servizi offerti con esplicito riferimento all'ospitalità ed alla somministrazione di pasti e bevande.

2. La denominazione "ospitalità rurale familiare" deve essere esclusiva.

SANZIONI

1. Chiunque utilizza in modo ingannevole o improprio il logo ufficiale di "ospitalità rurale familiare" o espone una classifica superiore ai requisiti effettivamente posseduti, sia per mancato possesso dei requisiti dichiarati, sia

per perdita degli stessi requisiti non comunicata alle amministrazioni competenti, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 17, comma 3, della l.r. 2/2015.

2. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al punto 1 si procede ai sensi del comma 11 dell'articolo 17 della legge medesima.

presa visione del Regolamento d'uso del "ospitalità rurale familiare" ed al fine di avvalersi della presente concessione d'uso del logo identificativo dell'azienda agricola che svolge "ospitalità rurale familiare di cui sopra;

DICHIARA

consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dagli artt. 483 e 489 del codice penale

di esercitare l'attività in ottemperanza alle procedure amministrative richieste in materia di SCIA;

di essere in possesso dei requisiti morali di onorabilità e di esercitare l'attività di "ospitalità rurale familiare" in ottemperanza ai requisiti previsti dalla legge ed in particolare:

- che non è stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non sono in corso procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi o pena detentiva superiore a tre anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
- che non è stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per uno dei delitti di cui a titoli II (dei delitti contro la Pubblica Amministrazione) e VIII (dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio) del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
- che non è stata svolta o non è in corso alcuna procedura fallimentare:
oppure
- che intervenuta la riabilitazione a seguito di procedura fallimentare in data ;

I requisiti di onorabilità devono essere posseduti:

(nel caso di impresa individuale, dal titolare di essa e, quando questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede o un direttore, anche da questi ultimi;

nel caso di società, da tutti i soci per le società in nome collettivo, da tutti i soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni e dagli amministratori per ogni altro tipo di società, ivi comprese le società consortili e le cooperative;

nel caso di Consorzi e di Associazioni, dal Presidente)

di impegnarsi a rispettare le norme relative al corretto utilizzo del grafico e di avvalersi della presente concessione d'uso per i soli fini previsti dalla legge;

di consentire l'accesso degli organi locali territorialmente competenti per l'esercizio delle funzioni di vigilanza nelle attività agrituristiche ai fini delle eventuali relative sanzioni.

Luogo e Data

Timbro e firma del sottoscrittore

SEZIONE II

ADOZIONE DELLA TARGA IDENTIFICATIVA IN OSPITALITA' RURALE FAMILIARE NELLA REGIONA PIEMONTE

Le aziende agricole che svolgono l'attività di "ospitalità rurale familiare" sono tenute a dotarsi di apposita targa che identifica l'esercizio ed espone in luogo ben visibile all'ingresso dell'azienda.

La targa identificativa riporta i seguenti caratteri:

- a) il logo della Regione Piemonte;
- b) il marchio grafico o logo distintivo riportante un letto inserito in una casa familiare in carattere di colore bianco, circoscritto su sfondo di colore verde in RGB - CMYK (R=1, G=152 e B=9 – C=83, M=7, Y=99 e K=0), bordato in basso con carattere in colore rosso in RGB – CMYK (R=229, G=52 e B=46 – C=0, M=90, Y=84 e K=0) ed evidenziato tutto attorno con disegni a forma di spighe di colore giallo in RGB - CMYK (R=249, G=184 e B=8 – C=1, M=32, Y=93 e K=0).
- c) la denominazione dell'azienda agricola e annessa località;
- d) il riferimento al titolo abilitativo da riportare sotto i simboli delle spighe.

Solo le aziende agricole che offrono ospitalità congiunta al pernottamento possono riportare sulla targa la simbologia della classificazione

La personalizzazione della targa con il nome dell'azienda agricola e l'eventuale classificazione deve essere effettuata dal titolare utilizzando il file rinvenibile sul sito regionale www.regione.piemonte.it, nell'apposita sezione del Turismo dedicata alle strutture ricettive, su materiale plexiglass con sfondo bianco e di dimensioni 20x30 cm come da prototipo raffigurato di seguito:

